Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 261-2023 - Seduta N° 3796 - del 23/03/2023 - Numero d'Ordine 21

Prot/2023/305955

Oggetto	APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO AFFERENTI ALLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DI SICUREZZA IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE PER ATTIVITÀ CONNESSE CON LA BALNEAZIONE DI SCOGLIERE ARTIFICIALI E OPERE DI DIFESA COSTIERA, QUALI DIFESE ADERENTI, PENNELLI, BARRIERE EMERSE ECC., DI CUI ALLA L.R. 13/1999.
Struttura Proponente	Settore tutela del paesaggio e demanio marittimo
Tipo Atto	Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore		X
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	

	7	1

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Direttore generale Dott.ssa Claudia Morich in sostituzione del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub c

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE

la legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" e s.m. e i.;

la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)";

DATO ATTO CHE

- - l'art. 11 bis "Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime" della suddetta L.R. n. 13/1999, al comma 3 recita:
-

"*Il Progetto di utilizzo, esteso a tutte le aree demaniali marittime, deve garantire:*
a) una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere; qualora la percentuale delle spiagge libere e libere attrezzate sia, allo stato, superiore alla percentuale del 40 per cento, il Progetto può prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare la fruizione complessiva del litorale balneabile; qualora la suddetta percentuale minima non sia raggiungibile in quanto sussistono concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime in tutto il territorio comunale; nel caso di spiagge libere decentrate individuate dal PUD comunale, con esclusione di quelle ricadenti in ambiti soggetti a regime di conservazione dell'assetto insediativo del PTCP, anche qualora non venga raggiunta la sopraindicata percentuale minima del 40 per cento di spiagge libere e libere attrezzate, è possibile il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per chiosco bar, che può essere corredato di tavolini e sedie posti su impalcato in legno, alle seguenti condizioni:

1) la distanza minima tra tali strutture e da altre concessioni ad uso turistico ricreativo, non sia inferiore a 100 metri;
2) per ciascuna spiaggia libera decentrata non siano ammesse più di due concessioni del tipo indicato;
3) il Comune nell'atto di concessione indica gli obblighi a carico del concessionario per la pulizia della spiaggia libera in un raggio di 25 metri dal bar;

b) la predisposizione di percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare indicativamente ogni 200 metri di fronte mare; fino alla realizzazione di tali percorsi, l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare deve essere consentito da parte dei gestori degli stabilimenti balneari;
c) il libero transito lungo la battigia, prevedendo la rimozione o il superamento di eventuali ostacoli;
d) le regole di sistemazione invernale degli arenili, comprensive delle modalità e tempistiche di smontaggio delle opere che devono essere rimosse nel periodo invernale, al fine di garantire una sistemazione ordinata e decorosa degli arenili e la fruibilità in sicurezza degli stessi;
e) la previsione di una adeguata cartellonistica, posta in luoghi di grande frequentazione, indicante l'ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi per l'accesso alla fascia di libero transito;
f) la disciplina degli specchi acquei eventualmente adibiti ad usi diversi dalla balneazione.

- con l'art. 16 della succitata l.r. n. 16/2022 sono state inserite nell'art. 11 bis della l.r. 13/1999 le seguenti integrazioni:

"3*.1. I comuni, previa verifica di sicurezza, possono consentire, anche per periodi limitati di tempo, l'utilizzazione per attività connesse con la balneazione di scogliere artificiali e opere di difesa costiera, quali difese aderenti, pennelli, barriere emerse.*
3.2. La verifica di sicurezza è di competenza del Comune e comprende sia gli elementi costitutivi delle strutture che le condizioni meteomarine dell'intorno, la tutela delle cose e delle persone, anche in occasione di eventi meteomarini e, in generale, la valutazione di ogni situazione di rischio e il rispetto

delle norme vigenti applicabili al caso specifico. La Giunta regionale stabilisce linee guida e indirizzi in merito alle modalità di effettuazione della verifica di sicurezza.
3.3. La realizzazione di eventuali opere necessarie per garantire la fruibilità e la permanenza delle persone in condizioni di sicurezza avvengono nel rispetto delle seguenti modalità e condizioni:
a) le opere non comportano danneggiamenti e modifiche strutturali permanenti delle scogliere o delle opere di difesa;
b) le opere consistono in manufatti di facile rimozione non comportanti creazione di volumetria, da mantenere per il solo periodo della stagione balneare, con obbligo, in ogni caso, di rimozione in caso di dichiarazione di stato di allerta meteomarina di qualsiasi grado, da parte del sistema di Protezione civile o di divieto di balneazione per avverse condizioni del mare segnalato con bandiera rossa.
3.4. In fase di prima applicazione, per le sole opere di difesa costiera già in concessione al concessionario frontistante e per la sola stagione balneare 2023, è consentito l'utilizzo delle stesse con le modalità di cui al comma 3.1, previa verifica di sicurezza di cui al comma 3.2 e alle condizioni di cui al comma 3.3, anche in assenza dell'espressa previsione delle aree demaniali marittime. L'utilizzo per gli anni successivi al 2023 è subordinato a preventiva modifica del progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime."

RICHIAMATO
il suddetto comma 3.2 che prevede che la Giunta regionale stabilisce linee guida e indirizzi in merito alle modalità di effettuazione della verifica di sicurezza;

lo schema delle Linee Guida ad oggetto: "***Utilizzazione per attività connesse con la balneazione di scogliere artificiali e opere di difesa costiera, quali difese aderenti, pennelli, barriere emerse ecc. – LINEE GUIDA ED INDIRIZZI – in merito alle modalità di effettuazione della verifica di sicurezza prevista dall'art. 11 bis, comma 3.1 e segg. della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" come integrata dall'art. 13 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16"*** allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria;

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Demanio e Tutela del Paesaggio, Politiche Abitative ed Edilizia, Attività Estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare lo schema delle Linee Guida a oggetto: "***Utilizzazione per attività connesse con la balneazione di scogliere artificiali e opere di difesa costiera, quali difese aderenti, pennelli, barriere emerse ecc. – LINEE GUIDA ED INDIRIZZI – in merito alle modalità di effettuazione della verifica di sicurezza prevista dall'art. 11 bis, comma 3.1 e segg. della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" come integrata dall'art. 13 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16"***allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria;

- di dare mandato al Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo di notificare la presente deliberazione a tutti i Comuni costieri

- di pubblicare il presente atto sul sito della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

REGIONE LIGURIA

VICE DIREZIONE TERRITORIO

UTILIZZAZIONE PER ATTIVITÀ CONNESSE CON LA BALNEAZIONE DI SCOGLIERE ARTIFICIALI E OPERE DI DIFESA COSTIERA, QUALI DIFESE ADERENTI, PENNELLI, BARRIERE EMERSE ECC.

LINEE GUIDA ED INDIRIZZI

IN MERITO ALLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DI SICUREZZA PREVISTA DALL'ART. 11 BIS, COMMA 3.1 E SEGG. DELLA REGIONALE 28 APRILE 1999, N. 13 (DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DELLA COSTA, RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI, PROTEZIONE E OSSERVAZIONE DELL'AMBIENTE MARINO E COSTIERO, DEMANIO MARITTIMO E PORTI) COME INTEGRATA DALL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2022, N. 16

Genova, lì 14 marzo 2023

IL DIRETTORE
(Ing. Dott. Alessandro C R O C E
Arch.i Pianificatore Territoriale)

Istruttoria amministrativa:
Dott.ssa MariaCamilla ADOLFO

Istruttoria tecnica:
(Sig. Salvatore FRATIA)

Responsabile del procedimento:
Geom. Claudio RAPETTO

Premesse

Le presenti linee guida sono redatte in seguito all'integrazione apportata dall'art. 13 della Legge Regionale 28 dicembre 2022, n. 16, all'art. 11 bis della Legge regionale 28 aprile 1999, n. 13

Di seguito si riporta il testo del citato l'art. 13 della Legge Regionale 28 dicembre 2022, n. 16.

Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16
Disposizioni collegate alla legge di stabilità della regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)
Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 dicembre 2022

Art. 13
(Modifiche all'articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 bis della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
« 3.1. I comuni, previa verifica di sicurezza, possono consentire, anche per periodi limitati di tempo, l'utilizzazione per attività connesse con la balneazione di scogliere artificiali e opere di difesa costiera, quali difese aderenti, pennelli, barriere emerse.
3.2. La verifica di sicurezza è di competenza del Comune e comprende sia gli elementi costitutivi delle strutture che le condizioni meteomarine dell'intorno, la tutela delle cose e delle persone, anche in occasione di eventi meteomarini e, in generale, la valutazione di ogni situazione di rischio e il rispetto delle norme vigenti applicabili al caso specifico. La Giunta regionale stabilisce linee guida e indirizzi in merito alle modalità di effettuazione della verifica di sicurezza.
3.3. La realizzazione di eventuali opere necessarie per garantire la fruibilità e la permanenza delle persone in condizioni di sicurezza avvengono nel rispetto delle seguenti modalità e condizioni:
a) le opere non comportano danneggiamenti e modifiche strutturali permanenti delle scogliere o delle opere di difesa;
b) le opere consistono in manufatti di facile rimozione non comportanti creazione di volumetria, da mantenere per il solo periodo della stagione balneare, con obbligo, in ogni caso, di rimozione in caso di dichiarazione di stato di allerta meteomarina di qualsiasi grado, da parte del sistema di Protezione civile o di divieto di balneazione per avverse condizioni del mare segnalato con bandiera rossa.
3.4. In fase di prima applicazione, per le sole opere di difesa costiera già in concessione al concessionario frontistante e per la sola stagione balneare 2023, è consentito l'utilizzo delle stesse con le modalità di cui al comma 3.1, previa verifica di sicurezza di cui al comma 3.2 e alle condizioni di cui al comma 3.3, anche in assenza dell'espressa previsione delle aree demaniali marittime. L'utilizzo per gli anni successivi al 2023 è subordinato a preventiva modifica del progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime. »

Si riporta altresì la stesura integrale dell'art. 11 bis della Legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 così come integrato dalla norma *supra* indicata.

Legge regionale 28 aprile 1999, n. 13
Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.
Bollettino Ufficiale n. 8 del 5 maggio 1999

Art. 11 bis.
(Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime)

1. Il Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 10 comma 1, lettera c), da redigere obbligatoriamente a cura di ogni Comune costiero, in attuazione del PUD, è finalizzato principalmente a garantire un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree in concessione, la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico-ricreativa, una miglior fruizione dell'arenile da parte del pubblico e la minore occupazione con strutture permanenti.

1 bis. I Comuni, previa consultazione con le associazioni di categoria, adottano il Progetto di utilizzo da pubblicare con i relativi elaborati tecnici nel sito informatico comunale e da depositare presso gli uffici comunali per quindici giorni consecutivi. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di pubblicità possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Il Progetto di utilizzo è trasmesso alla Regione entro i successivi sessanta giorni per l'acquisizione del nulla-osta demaniale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b bis), corredato delle osservazioni e della deliberazione consiliare di pronuncia sulle osservazioni.

2. I Comuni sprovvisti del Progetto di utilizzo comunale, in attesa di dotarsi di tale Progetto, non possono rilasciare concessioni su aree libere, beneficiare di contributi regionali che interessino le aree demaniali marittime, nè autorizzare interventi sulle stesse aree che eccedano l'ordinaria manutenzione.

3. Il Progetto di utilizzo, esteso a tutte le aree demaniali marittime, deve garantire:
   a) una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere; qualora la percentuale delle spiagge libere e libere attrezzate sia, allo stato, superiore alla percentuale del 40 per cento, il Progetto può prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare la fruizione complessiva del litorale balneabile; qualora la suddetta percentuale minima non sia raggiungibile in quanto sussistono concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime in tutto il territorio comunale; nel caso di spiagge libere decentrate individuate dal PUD comunale, con esclusione di quelle ricadenti in ambiti soggetti a regime di conservazione dell'assetto insediativo del PTCP, anche qualora non venga raggiunta la sopraindicata percentuale minima del 40 per cento di spiagge libere e libere attrezzate, è possibile il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per chiosco bar, che può essere corredato di tavolini e sedie posti su impalcato in legno, alle seguenti condizioni:
      1) la distanza minima tra tali strutture e da altre concessioni ad uso turistico ricreativo, non sia inferiore a 100 metri;
      2) per ciascuna spiaggia libera decentrata non siano ammesse più di due concessioni del tipo indicato;
      3) il Comune nell’atto di concessione indica gli obblighi a carico del concessionario per la pulizia della spiaggia libera in un raggio di 25 metri dal bar;
   b) la predisposizione di percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare indicativamente ogni 200 metri di fronte mare; fino alla realizzazione di tali percorsi, l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare deve essere consentito da parte dei gestori degli stabilimenti balneari;
   c) il libero transito lungo la battigia, prevedendo la rimozione o il superamento di eventuali ostacoli;
   d) le regole di sistemazione invernale degli arenili, comprensive delle modalità e tempistiche di smontaggio delle opere che devono essere rimosse nel periodo invernale, al fine di garantire una sistemazione ordinata e decorosa degli arenili e la fruibilità in sicurezza degli stessi;

e) la previsione di una adeguata cartellonistica, posta in luoghi di grande frequentazione, indicante l'ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi per l'accesso alla fascia di libero transito;
f) la disciplina degli specchi acquei eventualmente adibiti ad usi diversi dalla balneazione.

3.1. I comuni, previa verifica di sicurezza, possono consentire, anche per periodi limitati di tempo, l'utilizzazione per attività connesse con la balneazione di scogliere artificiali e opere di difesa costiera, quali difese aderenti, pennelli, barriere emerse.

3.2. La verifica di sicurezza è di competenza del Comune e comprende sia gli elementi costitutivi delle strutture che le condizioni meteomarine dell'intorno, la tutela delle cose e delle persone, anche in occasione di eventi meteomarini e, in generale, la valutazione di ogni situazione di rischio e il rispetto delle norme vigenti applicabili al caso specifico. La Giunta regionale stabilisce linee guida e indirizzi in merito alle modalità di effettuazione della verifica di sicurezza.

3.3. La realizzazione di eventuali opere necessarie per garantire la fruibilità e la permanenza delle persone in condizioni di sicurezza avvengono nel rispetto delle seguenti modalità e condizioni:

a) le opere non comportano danneggiamenti e modifiche strutturali permanenti delle scogliere o delle opere di difesa;
b) le opere consistono in manufatti di facile rimozione non comportanti creazione di volumetria, da mantenere per il solo periodo della stagione balneare, con obbligo, in ogni caso, di rimozione in caso di dichiarazione di stato di allerta meteomarina di qualsiasi grado, da parte del sistema di Protezione civile o di divieto di balneazione per avverse condizioni del mare segnalato con bandiera rossa.

3.4. In fase di prima applicazione, per le sole opere di difesa costiera già in concessione al concessionario frontistante e per la sola stagione balneare 2023, è consentito l'utilizzo delle stesse con le modalità di cui al comma 3.1, previa verifica di sicurezza di cui al comma 3.2 e alle condizioni di cui al comma 3.3, anche in assenza dell'espressa previsione delle aree demaniali marittime. L'utilizzo per gli anni successivi al 2023 è subordinato a preventiva modifica del progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime.

3 bis. (Omissis)

4. I Comuni già dotati di Progetto di utilizzo devono verificare la rispondenza dello stesso ai criteri sopra riportati e, se del caso, adeguarlo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l'operatività delle limitazioni di cui al comma 2.

4 bis. I Comuni entro novanta giorni dal rilascio del nulla-osta regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b bis), devono adeguare le norme e/o gli elaborati del Progetto di utilizzo in conformità alle prescrizioni regionali apposte e trasmettere alla Regione la documentazione modificata. Qualora entro tale data non provvedano alla trasmissione, operano le limitazioni di cui all'articolo 11 bis, comma 2. L'efficacia del PUD comunale decorre dal momento dell'adeguamento del Progetto conformemente alle prescrizioni contenute nel nulla-osta regionale.

4 ter. L'inosservanza da parte del concessionario delle norme previste dal Piano regionale di utilizzazione e dal Progetto di utilizzo comunale è valutata dall'Amministrazione concedente ai fini della dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera f), del Codice della Navigazione.

Chiarimenti

La norma è finalizzata a consentire ai Comuni di autorizzare (e rilasciare idoneo titolo demaniale), anche per periodi limitati di tempo, l'utilizzazione, per attività connesse con la balneazione, di scogliere artificiali e opere di difesa costiera, quali: difese aderenti, pennelli, barriere emerse *et similia*. Essendo l'elencazione di natura indicativa e non esaustiva, il Comune potrà individuare le scogliere e le opere di difesa marittima che potranno utilizzarsi per gli scopi previsti dalla modifica normativa, previa la verifica di fattibilità e dei criteri di sicurezza della soluzione prospettata.

La competenza ai Comuni è conferita anche in ossequio ai principi stabiliti dalla carta costituzionale, il cui art. art. 118 Cost. - che rappresenta la specificazione e la naturale prosecuzione dell'art. 114 e sancisce espressamente che la titolarità e l'esercizio delle funzioni amministrative spettano in prima battuta ai Comuni, confermando l'ordine di prossimità già delineato dallo stesso art. 114 - privilegia *in primis* la competenza delle realtà territoriali a scapito degli Enti di livello superiore, in ragione della loro maggior vicinanza alle istanze locali.

Per "attività connesse con la balneazione" si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzazione in sicurezza delle opere di difesa costiera per essere adibite (anche solo in parte), a solarium e ad attività di erogazione di servizi legati alla balneazione ed alla valorizzazione turistico-ricreativa del litorale, compatibili con le destinazioni d'uso previste dal Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 18 del 9 aprile 2002 e s.m.i. (PUD regionale) e con le destinazioni d'uso previste dal Progetto comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime previsto dall'art. 11 bis della Legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (PUD comunale o ProUD).

Per le finalità anzidette è consentita l'esecuzione di opere facilmente rimovibili, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'installazione di tavolati, assiti, paiolati *et similia*, facilmente rimovibili e debitamente fissati con modalità che non possono comportare modifiche strutturali permanenti né danneggiamenti delle scogliere e delle opere di difesa.
A titolo di esempio non esaustivo, non potranno essere cementati gli spazi tra gli scogli, utili alla creazione di turbolenze dissipative di energia durante le mareggiate, come pure non devono essere modificate le caratteristiche costruttive (dimensioni, elementi costitutivi, etc.) dell'opera soggetta ad utilizzazione, salvo nei casi in cui tali modifiche siano finalizzate al miglioramento della funzione originaria dell'opera stessa, progettate ed approvate con i procedimenti previsti dalla vigente norma.
Gli ancoraggi, come le strutture, devono resistere all'azione del mare e del vento ed ai pesi o ai moti delle attrezzature e delle persone, secondo i criteri indicati nelle "Nuove norme tecniche per le costruzioni (NCT 2018) ci cui al DM 17 gennaio 2018 e ss.mm.ii. La stabilità degli ancoraggi non potrà essere affidata agli elementi costitutivi della scogliera o dell'opera di difesa, ma dovranno essere indipendenti da questi. È ammesso l'ancoraggio al fondale di elementi a basso impatto paesaggistico (cavi, trefoli, funi *et similia*), che non pregiudichino le attività manutentive sulla scogliera o comunque sull'opera di difesa. Il PUD comunale (o ProUD) disciplina le competenze in materia di manutenzione delle scogliere e delle opere di difesa e il loro regime concessorio.

È altresì consentito l'utilizzo di attrezzature di facile rimozione purché non comportanti creazione di volumetria quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, attrezzature quali: lettini, sdraio, sedie, ombrelloni *et similia*.

Ai sensi della Legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 sono sempre vietati: la cementificazione (art. 11, comma 1) e la realizzazione di opere e manufatti in muratura (art. 11 quinques, comma 1)

Devono essere previste opere di superamento delle barriere architettoniche.

Le opere per la fruibilità e la permanenza delle persone, oltre ad essere dimensionate secondo le NTC 2018 devono essere conformi alle normative CE ed UNI per le attrezzature.

Le opere ed i manufatti non devono comunque comportare creazione di volumetria, così come definita dalle norme urbanistiche vigenti e possono essere mantenuti in opera per il periodo della stagione balneare, con obbligo, in ogni caso, di rimozione preventiva in caso di dichiarazione di stato di allerta meteomarina di qualsiasi grado, da parte del sistema di Protezione civile o di divieto di balneazione per avverse condizioni del mare segnalato con bandiera rossa. Ovviamente la cessazione dello stato di allerta e/o del divieto di balneazione anzidetti, costituisce titolo per il ripristino delle opere stesse nella configurazione prevista dai titoli rilasciati dal Comune. Ai sensi delle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 15 febbraio 2013, come modificate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1057 del 5 agosto 2013, è fatta salva la facoltà del Comune, di autorizzare lo svolgimento di attività per fini elioterapici e cure salsoiodiche che risultino compatibili con le condizioni di sicurezza.

Le opere di facile rimozione, i manufatti e le attrezzature, dovranno essere smontati ed allontanati in posizione sicura in caso di:

- dichiarazioni di stato di allerta meteomarina di qualsiasi grado emessa dal sistema di Protezione Civile
- divieto di balneazione per avverse condizioni meteo segnalato con bandiera rossa
- velocità del vento incompatibile con la stabilità delle attrezzature

Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi: sicurezza, pulizia, sorveglianza, salvataggio, primo soccorso.

Le opere autorizzate dovranno altresì consentire le eventuali attività di carattere scientifico e di ricerca, che non limitino l'uso pubblico del litorale e del mare.

Aree suscettibili di estensione delle aree utilizzabili per le attività connesse con la balneazione

Le aree insistenti su opere di difesa marittima, suscettibili di estensione delle superfici per finalità connesse con la balneazione, sono costituite a titolo indicativo e non esaustivo dalle scogliere artificiali e dalle opere di difesa costiera, quali: difese aderenti, pennelli, barriere emerse *et similia*, antistanti ogni singola concessione balneare e delimitate dal prolungamento verso il mare dei lati che circoscrivono ortogonalmente alla costa, la concessione demaniale marittima.

Qualora le scogliere artificiali e le opere di difesa costiera si spingessero oltre il prolungamento dei due lati così come sopra descritti, è facoltà del Comune, prevedere nel PUD comunale (o ProUD) il rilascio pro quota della concessione ai soggetti frontistanti, ciascuno per la porzione descritta dal prolungamento dei lati che delimitano la loro concessione. In alternativa il Comune può adottare nel PUD comunale (o ProUD) soluzioni alternative condivise tra le parti.

Prima applicazione e fasi successive

In fase di prima applicazione, per le sole opere di difesa costiera già conferite in concessione e per la sola stagione balneare 2023, è consentito l'utilizzo delle stesse con le modalità di cui al comma 3.1 del nuovo art. 11 bis della ridetta Legge regionale 13/1999, previa verifica di sicurezza di cui al comma 3.2 e alle condizioni di cui al comma 3.3.

Quanto sopra anche in assenza dell'espressa previsione delle aree demaniali marittime nell'ambito del Progetto comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUD comunale o ProUD) ai sensi dell'art. 11 bis della Legge regionale 28 aprile 1999, n. 13.

A ben vedere, la suddetta previsione è coerente con il principio contemplato dal Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD regionale) che prevede la quantificazione delle singole concessioni in metri lineari di sviluppo parallelo alla costa (che nel caso in specie permarrà invariato), con l'accortezza che, in caso di stabile aumento della profondità verso il mare dell'arenile in concessione (in questo caso ottenuto utilizzando le scogliere e/o le opere di difesa), il concessionario può ottenere dal Comune la regolarizzazione del titolo per l'occupazione e la rideterminazione del canone concessorio (art. 9 p.to 1, della Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 18 del 9 aprile 2002 e s.m.i.).

L'utilizzo delle aree localizzate su scogliere artificiali e opere di difesa costiera, per gli anni successivi al 2023 è naturalmente subordinato a preventiva modifica del progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime.

Verifiche di sicurezza

La norma stabilisce che "*La verifica di sicurezza è di competenza del Comune e comprende sia gli elementi costitutivi delle strutture che le condizioni meteomarine dell'intorno, la tutela delle cose e delle persone, anche in occasione di eventi meteomarini e, in generale, la valutazione di ogni situazione di rischio e il rispetto delle norme vigenti applicabili al caso specifico*.".

Il Comune concedente deve quindi effettuare la verifica di sicurezza. Nella suddetta accezione rientrano anche le verifiche di sicurezza espletate dal concessionario balneare in prospettiva di ottenere l'autorizzazione ed il titolo demaniale, fermo restando l'obbligo di controllo da parte del Comune, da effettuarsi in fase istruttoria.

Per utilizzare le scogliere o le opere di difesa, deve essere garantita la fruibilità e la permanenza delle persone in condizioni di sicurezza, nonché la sicurezza delle cose. A tal fine è necessario che la verifica sia estesa a tutte le azioni necessarie, anche non necessariamente dedotte nelle presenti Linee guida ma che dovessero rendersi necessarie in considerazione delle peculiarità dell'intervento e delle opere esistenti e in previsione.

Il Comune, oltre alla valutazione di sicurezza, acquisisce una dichiarazione di un tecnico abilitato che attesti lo stato di sicurezza delle aree concesse in applicazione della normativa di cui trattasi e le eventuali condizioni.

La verifica di sicurezza riguarda:

- gli elementi costitutivi delle strutture
- la valutazione delle situazioni di rischio
- il rispetto delle norme applicabili (caso per caso).

La verifica prevede:

a) il controllo sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e s.m.i. "*Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*" anche ai sensi dell'art. 10 della stessa legge e secondo i criteri tecnici di cui alle "*Nuove norme tecniche per le costruzioni*" (NCT 2018) ci cui al DM 17 gennaio 2018;

b) che i concessionari debbano segnalare con bandiera rossa le condizioni di pericolo del mare, sulla scorta delle dichiarazioni di allerta diramate dal sistema di Protezione Civile o della sensibilità ed esperienza del concessionario e del bagnino di turno. I concessionari hanno a disposizione anche la bandiera gialla, con la quale indicano il divieto di apertura degli ombrelloni per pericolo di effetto vela dovuto al vento; la bandiera gialla viene issata sulla base della sensibilità ed esperienza del concessionario di turno.
In esito alle due situazioni dovrà provvedersi a
   - bandiera rossa: sgombero di persone ed attrezzature dalla scogliera o dall'opera di difesa;
   - bandiera gialla: chiusura delle opere soggette ad effetto vela quali ombrelloni, sdraio e simili, ed eventualmente allo sgombero e deposito a magazzino delle stesse;

Il testo recante la sussistenza delle condizioni di sicurezza e delle relative condizioni deve essere posto in radice alla scogliera o all'opera di difesa in posizione non asportabile e ben visibile.

Definizione ed accettabilità del rischio

L'attività del progettista si sintetizza nell'individuazione, nel dimensionamento e nella progettazione di una soluzione rispettosa dei vincoli tecnico-normativi e caratterizzata da un livello di sicurezza che può essere sintetizzata nel concetto di "accettabilità del rischio". Tale valutazione può anche condurre all'"*opzione zero*": non tutte le opere di difesa marittima potranno essere utilizzate per gli scopi di cui *infra*.

Si utilizza il principio di "accettabilità del rischio" - tecnicamente più corretto del principio di "messa in sicurezza" - in quanto il rischio discende da una valutazione semiprobabilistica data dal prodotto di tre fattori *infra* descritti, nessuno dei quali è mai pari a zero. Ergo → il rischio non è mai essere pari a zero e pertanto la "messa in sicurezza" si traduce nel concetto di "rischio accettabile".

Il rischio è rappresentato dalla possibilità che un fenomeno naturale o indotto dalle attività dell'uomo possa causare effetti dannosi sulla popolazione, sugli insediamenti abitativi e produttivi e sulle infrastrutture, all'interno di una particolare area ed in un determinato periodo di tempo. Il concetto di rischio è quindi legato non solo alla capacità di calcolare la probabilità che un evento pericoloso accada, ma anche alla capacità di definire il danno provocato.

Rischio e pericolo non sono la stessa cosa: il pericolo è rappresentato dall'evento calamitoso che può colpire una certa area (la causa), il rischio è rappresentato dalle sue possibili conseguenze, cioè dal danno che ci si può attendere (l'effetto).

Per valutare concretamente un rischio, quindi, non è sufficiente conoscere il pericolo, ma occorre anche stimare attentamente il valore esposto, cioè i beni presenti sul territorio che possono essere coinvolti da un evento. Il rischio quindi è traducibile nella formula:

$$\mathbf{R = P \times V \times E}$$

Dove:
P = Pericolosità: la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un certo periodo di tempo, in una data area.
V = Vulnerabilità: la vulnerabilità di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività economiche) è la propensione a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento di una certa intensità.

E = Esposizione o Valore esposto: è il numero di unità (o "valore") di ognuno degli elementi a rischio presenti in una data area, come le vite umane o gli insediamenti.

L'accettabilità di un rischio generalmente non dipende solo dalle stime quantitative (e il più possibile oggettive) delle probabilità, effettuate con le metodologie viste nei capitoli precedenti, ma anche da fattori di altra natura, anche sociali. Diversi argomenti, quali la protezione dei diritti individuali, la prudenza nel considerare l'incertezza, i limiti nelle conoscenze in alcune fasi della metodologia, la percezione pubblica del rischio, sono tutti termini che - peraltro legittimamente - entrano a far parte del processo di gestione del rischio (definito in lingua anglosassone con il termine "*risk management*") e che non sono portati ad essere rappresentati numericamente.

Processo di valutazione del rischio

Il Comune dovrà curare l'analisi del rischio e valutarne l'accettabilità dopo aver valutato tutte le misure tese alla sua riduzione, ivi comprese quelle progettuali, anche di natura strutturale. In esito a tale processo i rischi si suddivideranno in due categorie, quelli che necessiteranno di un trattamento e quelli che invece non necessiteranno di alcun trattamento.

La matrice di rischio è un utile strumento per vedere in via grafica i rischi e la combinazione dei loro livelli di magnitudo e frequenza. È spesso usata quando viene effettuata una analisi semi – quantitativa. Questo tipo di analisi utilizza un approccio numerico, tipico di una analisi quantitativa, unitamente ad assunzioni conservative circa la valutazione del livello di severità delle conseguenze. La valutazione della frequenza di accadimento delle cause iniziatrici di un evento e l'efficienza delle misure di controllo.

In generale i risultati di una analisi semi–quantitativa sono espressi in ordini di grandezza. Ad ogni modo, una matrice di rischio è generalmente usata anche per analisi di tipo qualitativo.

Il rischio residuo è il rischio rimanente dopo l'applicazione di tutte le misure di prevenzione e protezione. La valutazione dei rischi è finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure da attuare per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Nell'effettuare la valutazione dei rischi, il Comune tende ad un'attività volta all'eliminazione di rischi e, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione al minimo.

Tuttavia, può succedere che un determinato rischio non possa essere annullato perché tecnicamente impossibile. Questo rischio, che permane anche a seguito all'applicazione delle misure preventive e protettive, viene riconosciuto come rischio residuo. Il rischio residuo deve essere continuamente controllato, monitorato, gestito e, laddove sia possibile, ulteriormente ridotto nel tempo.

Rischio residuo accettabile

Il Comune dovrà acquisire una relazione documentata di valutazione del rischio ed una dichiarazione resa da un tecnico abilitato in cui si attesti che, a valle dell'applicazione di tutti i correttivi, le compensazioni e gli accorgimenti, il rischio residuo corrisponde al criterio di accettabilità e, pertanto, ai parametri di sicurezza richiesti dalla norma.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2023-AC-288

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		21/03/2023 14:59
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Alessandro CROCE		16/03/2023 11:06
* Approvazione Legittimità	Alessandro CROCE		16/03/2023 11:06
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Alessandro CROCE		16/03/2023 10:50
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Claudio RAPETTO		16/03/2023 09:20

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria